



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Distretto Socio-Sanitario 48- A.O.D. Syraka

Piano di Zona 2019/2020

Approvato con parere di congruità n. 24 del 22/09/2022

Procedura negoziata per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RdO aperta sul M.E.P.A. del servizio "Spazio Neutro e Diritto di Visita e Mediazione Familiare"- Azione 1 sub-azione 2) del Piano di Zona 2019/2020 dell'AOD Syraka del Distretto socio-sanitario 48 finanziata dalla L. Quadro 328/2000.

CIG n. 9911459AB4- Numero Gara: 9175178

Chiarimento n.1

Quesito: *In riferimento a quanto previsto al punto 13 lettera d) "Requisiti di capacità tecniche e professionali" della Lettera d'invito-Disciplinare di gara si rappresenta quanto di seguito. Il triennio indicato al punto sopra citato è il 2020-2021-2022 e la richiesta della Stazione Appaltante è il possesso di esperienza almeno biennale certificata nello svolgimento del servizio oggetto della gara e l'importo complessivo non inferiore almeno a € 100.000,00 al netto dell'Iva. In conseguenza dell'emergenza sanitaria verificatasi negli anni 2020-2021 (COVID) i settori produttivi hanno subito un calo significativo di fatturato, a causa dell'impossibilità di incontri e contatti con l'utenza. Dato che il fatturato rappresenta uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica tecnica e professionale, tutto ciò pregiudica fortemente la partecipazione alle gare e produce grave nocimento agli operatori economici interessati. Si chiede pertanto di applicare quanto richiamato nel Comunicato del Presidente ANAC del 13 aprile 2021 e previsto nell'Allegato XVII, parte II, del Codice degli Appalti pubblici che recita " per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima".*

Risposta: L'art.83 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. fissa il tetto massimo del fatturato al doppio del valore stimato dell'appalto (rectius: "non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto") calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

Nel formulare il criterio di calcolo utilizzato per la definizione dei livelli minimi di fatturato richiesti per la partecipazione alla procedura in epigrafe (punto c) lett. c.1 e punto d) del par.13 Lettera di invito/Disciplinare di gara) questa Stazione appaltante ha tenuto conto delle indicazioni del Presidente ANAC espresse con il comunicato del 16/04/2021 oltreché dell'esigenza di garantire il principio della più ampia partecipazione degli operatori economici interessati i quali potranno comunque fare ricorso, alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla stessa *lex specialis* (par.15 Lettera di invito/Disciplinare di gara), all'istituto dell'avvalimento.

Il R.U.P.

Dott.ssa Graziella Zagarella